

TI_GERICHTE 12.2002.92 vom 30. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.92

FR: TI_GERICHTE 12.2002.92 du 30 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 12.2002.92 del 30 ottobre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'istante, cameriere, è stato alle dipendenze del convenuto presso il _____ di _____ a partire dal 1° settembre 1999 con un salario mensile lordo di fr. 2'600.-- Egli è stato licenziato una prima volta il 20 dicembre 1999 per la fine di gennaio 2000; tuttavia a questa dichiarazione di volontà del datore di lavoro aveva contrapposto un certificato medico che accertava la sua inabilità al lavoro dal 20 al 27 dicembre. Riaperto l'esercizio pubblico dopo la chiusura per le feste di Natale e Capodanno, l'istante non si sarebbe presentato al posto di lavoro e nemmeno avrebbe debitamente informato il convenuto sulla malattia che gli impediva di lavorare, così che _____ ha disdetto il contratto con effetto immediato il 28 gennaio 2000. Non accettando la disdetta, con la causa in esame l'istante postula il pagamento del salario per il mese di febbraio, un'indennità per licenziamento ingiustificato, nonché il pagamento di vacanze e giorni liberi non goduti, complessivamente fr. 8'414.15 e interessi.

E. 2

Il convenuto si è opposto all'istanza, sostenendo in particolare il suo buon diritto a disdire il contratto con effetto immediato a dipendenza del comportamento tenuto dal lavoratore. Questi, dopo aver prodotto il certificato medico valido dal 20 al 27 dicembre 1999, avrebbe atteso fino alla fine del mese successivo per informare il datore di lavoro sul suo stato di salute e sul motivo che lo teneva lontano dall'esercizio pubblico. Ha contestato inoltre anche i conteggi prodotti dalla controparte. Il Segretario assessore, accertata la nullità della prima disdetta e comunque la sua indifferenza nella fattispecie, ha ritenuto il successivo comportamento del lavoratore grave al punto da giustificare la disdetta del contratto ai sensi dell'art. 337 CO. Ha quindi ammesso l'istanza solo parzialmente, in particolare riconoscendo parte della richiesta relativa al tempo libero non goduto.

E. 3

Con l'appello l'istante censura la sentenza del Segretario assessore laddove ha considerato dati i presupposti d'applicazione dell'art. 337 cpv. 1 CO. Afferma di aver messo regolarmente al corrente il convenuto sulla sua malattia, in particolare durante il mese di gennaio 2000, così come aveva notificato il suo stato alla _____. Rileva inoltre come il datore di lavoro, già con la disdetta di dicembre, l'avesse autorizzato a ritenersi libero da ogni impegno nei suoi confronti e sostiene di essersi presentato al datore di lavoro in data 6 gennaio 2000, annunciandogli la continuazione della malattia e comunicandogli che il giorno seguente si sarebbe recato ancora una volta dal medico. Lo stesso 7 gennaio il

convenuto sarebbe stato informato che l'assenza per malattia si sarebbe protratta almeno fino al 21 gennaio 2000. Delle osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.

E. 4

L'art. 337 CO dispone che il datore di lavoro e il lavoratore possono disdire con effetto immediato il rapporto di lavoro per cause gravi, segnatamente quando la continuazione del contratto, in buona fede, non può più essere pretesa. Ciò che è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere più una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata risulta essere l'unica soluzione praticabile. Manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata solo se si verificano ripetutamente e malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta. Il giudice valuta secondo libero apprezzamento se la violazione dei doveri contrattuali raggiunge la necessaria gravità, considerando le circostanze concrete, in applicazione dei principi di diritto e di equità (DTF 127 III 131, cons. 3). La parte che disdice il contratto, ritenendo dati i presupposti dell'insostenibile continuazione del medesimo, deve portarne la prova. E' invece la controparte a dover provare che, malgrado la presenza di motivi gravi, controparte avrebbe dovuto soggettivamente tollerare la continuazione del rapporto di lavoro (Brühwiler , Komm. zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 7 c). Per quanto più da vicino concerne la mancata presenza sul posto di lavoro, rispettivamente la mancata prestazione lavorativa pattuita, dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la gravità ipotizzata dall'art. 337 CO è data di regola solo in presenza di un atteggiamento di resistenza ai propri obblighi e malgrado solleciti della controparte, laddove la portata di tali sollecitazioni dev'essere giudicata anzitutto in funzione dell'oggettiva chiarezza della situazione obbligatoria del lavoratore (Brühwiler , op. cit., ibidem, N. 2 a; Rehbinder , in Comm. di Berna, 1992, art. 337 CO, N. 6). Inoltre dev'essere considerata la posizione soggettiva di questi, così che se il lavoratore, malgrado solleciti, ritiene in buona fede di avere un motivo legittimo per astenersi dal lavoro, non può essere licenziato in tronco (Rehbinder , op. cit., ibidem).

E. 5

Nel caso concreto, esaminando ciò che effettivamente è accaduto dopo il periodo di chiusura dell'esercizio pubblico per le festività di fine d'anno, non può essere disatteso ciò che lo stesso datore di lavoro ha esplicitamente ammesso, ossia che l'istante si è presentato da lui il 6 gennaio 2000, che in quell'occasione l'ha informato di essere ammalato e di avere appuntamento dal medico il giorno seguente per sapere se poteva tornare al lavoro e che, lo stesso 7 gennaio, aveva saputo che l'istante sarebbe rimasto nuovamente a casa per malattia (cfr. disdetta 28 gennaio 2000: doc. 2). E' pertanto errato e contraddittorio ciò che sostiene l'appellato, ossia che, dopo il certificato medico valido per l'ultima settimana di dicembre, egli non avrebbe più avuto notizie del lavoratore. Tanto più che, nello stesso scritto di disdetta, il datore di lavoro ha ammesso esplicitamente di conoscere l'esistenza di un certificato medico valido fino al 21 gennaio, rimproverando di conseguenza al lavoratore solo di non essersi presentato al lavoro dopo quella data e di non averlo informato se il certificato fosse stato confermato per tempo ulteriore. E' vero -e l'istante non è in grado di provare il contrario- che questi non si è premurato di mettere tempestivamente a disposizione del datore di lavoro documentazione che attestasse la presumibile durata dell'impedimento al lavoro (e cioè, malgrado tale documentazione esistesse -cfr. i rapporti specialistici 5 gennaio 2000 e 21 gennaio 2000 allegati all'estratto della cartella clinica del dott. _____ - rispettivamente avrebbe potuto facilmente essere ottenuta), ma nel

dubbio sull'esistenza (in particolare successivamente al 21 gennaio 2000) e sulla durata dell'impedimento al lavoro, il datore di lavoro non avrebbe dovuto limitarsi a tentativi di contatto telefonico il cui contenuto è rimasto nel vago, ma -proprio nell'eventualità di poter disdire con effetto immediato il contratto di lavoro- avrebbe dovuto formulare un chiaro sollecito alla controparte affinché riprendesse il lavoro oppure provasse la continuazione dello stato di malattia. Infatti, la mancanza del lavoratore -che consiste in una violazione del suo obbligo di fornire attività lavorativa (Brühwiler , op. cit., ibidem, N. 2 a)- assume la gravità presupposta dall'art. 337 CO solo se confortata, come esposto al considerato precedente, da un sollecito a voler riprendere immediatamente il lavoro, rispettivamente a giustificare l'ulteriore assenza. D'altra parte, l'istante ha dimostrato che la sua assenza dal posto di lavoro durante il mese di gennaio 2000 e in particolare dopo il giorno 21 era giustificata (cfr. la dichiarazione

E. 9

Ne consegue, per concludere, che l'istanza e di conseguenza l'appello devono essere accolti parzialmente. Il giudizio sulle ripetibili segue la diversa soccombenza nella prima sede e nella sede d'appello. Motivi per i quali, richiamati per le spese gli art. 148 e 417 cpv. 1 lett. e CPC, nonché la TOA pronuncia: I. L'appello 29 aprile 2002 di _____ a, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza 17 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura di Lugano, Sezione 3, è riformata come segue: 1. L'istanza 14 luglio 2000 è parzialmente accolta. Di conseguenza _____, è condannato a versare a _____, gli importi di fr. 1'820.-- e di fr. 2'600.-- (dedotti da entrambi gli usuali oneri di legge) oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2000. 2. Non si prelevano né tasse né spese. Le ripetibili sono compensate. II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia. L'appellante verserà al convenuto la somma di fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali. III. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.